



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Premesso

- con Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003 il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20/08/2002 n. 190, di attuazione della legge 21/12/2001 n. 443;
- l'art. 2, comma 2, della legge 15/07/2009 n. 94 ha esteso l'ambito applicativo di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche, attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al decreto interministeriale del 14/03/2003, sopra indicato;
- che l'art. 93 del Codice Antimafia ha previsto che per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui alla sopracitata normativa, precisando, al secondo comma, che sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti;
- il Ministero dell'Interno, con direttiva adottata in materia, in data 23/06/2010 ha inteso valorizzare l'attuazione dei protocolli al fine di assicurare il rispetto della legalità e la difesa della realizzazione dell'opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un contesto di sicurezza pubblica garantita e partecipata;



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

- l'esperienza maturata, anche a livello territoriale, ha dimostrato in pieno l'efficacia dei protocolli di legalità nella prevenzione dell'infiltrazione dei sodalizi criminali nell'economia legale, anticipando significativamente la soglia delle verifiche antimafia e, di conseguenza, ampliando l'area della prevenzione, poiché rafforzano la rete del monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;
- che in attuazione del D.P.C.M. 30/10/2014 n. 193, dal 7 Gennaio 2016 è divenuta pienamente operativa la banca dati unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.)

Ritenuto

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni dalla criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

Preso atto che

è stato istituito presso questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa e Carrara il “Gruppo Interforze”, con il compito di svolgere attività di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e per la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Tutto ciò premesso

Il Prefetto di Massa e Carrara e il Sindaco del Comune di Carrara, di seguito indicato come “Sindaco”

Sottoscrivono il presente accordo:

ART. 1

Clausole e condizioni atti di gara

Il Sindaco si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatrici di appalti di lavori, servizi e forniture effettuati dallo stesso e dagli enti attuatori a seguito degli eventi di cui in premessa, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Tali clausole saranno previste compatibilmente con la disciplina generale recata dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia.

In relazione a quanto sopra le parti concordano che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, saranno acquisite informative antimafia di cui all'art. 91-ss del Decreto Legislativo 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (da ora indicato come “Codice Antimafia”), relativamente a tutte le imprese operanti nell'ambito degli appalti effettuati dal Sindaco e dagli enti attuatori, nelle ipotesi precisate all'articolo 2.

Il Sindaco si impegna a prevedere negli atti di gara:

1. l'obbligo dell'appaltatore di comunicare al Comune di Carrara (da ora indicata come stazione appaltante) l'elenco delle imprese, comprensivo dell'assetto societario e dell'indicazione dei familiari conviventi delle persone soggette alle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia, coinvolte nell'appalto di lavori, ivi comprese quelle esercenti forniture e servizi ritenuti “*sensibili*” di cui all'Allegato I lett. a) – che forma parte integrante del presente protocollo. L'elenco delle imprese, unitamente



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

all'indicazione dei familiari conviventi dei soggetti all'accertamento antimafia, dovrà essere trasmesso con tempestività alla Prefettura di Massa-Carrara, al pari di ogni modificazione successivamente intervenuta;

2. clausole contrattuali che prevedano il recesso qualora si proceda all'approvazione, autorizzazione e stipulazione di contratti e subcontratti, nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, come disposto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del Codice Antimafia. In particolare, tali clausole dovranno prevedere che:
 - 2.1. qualora risultino a carico delle ditte tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante non procederà all'approvazione, autorizzazione o stipula dei contratti e subcontratti;
 - 2.2. qualora si proceda alla stipula del contratto nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, nello stesso deve essere prevista una clausola risolutiva espressa, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del contratto di appalto o del subcontratto, a seguito dell'esito interdittivo dell'informazione prefettizia.
 - 2.3. qualora nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater, 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis, 353 c.p., 353-bis, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, previa proposta del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza il Prefetto assumerà le misure straordinarie di gestione previste dall'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11.08.2014 n. 114
3. l'invito alle ditte concorrenti a indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione INPS (matricola), INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), Casse Edili o altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, e l'obbligo di fornire tali dati anche per le imprese subappaltatrici in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto;



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

4. l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di tenere costantemente aggiornato e disponibile, a richiesta, l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
5. ogni altra clausola e condizione indicate successivamente dalla Prefettura.

Nell'ipotesi della necessità di stipulare contratti caratterizzati da urgenza, le Parti danno atto che sarà possibile procedere in assenza delle informazioni del Prefetto. Tutti i contratti e subcontratti approvati o autorizzati dovranno prevedere la medesima clausola risolutiva indicata al punto 2.2.

Il Sindaco si impegna ad effettuare senza ritardo ogni adempimento necessario al fine di rendere il recesso pienamente efficace ed operativo, curando che nel bando sia data notizia di tale effetto risolutivo.

I contratti dovranno inoltre prevedere penali contrattuali, correlate al valore del contratto, da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive, previste dall'art.105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, dei dati relativi alle imprese comunque coinvolte nei lavori, oltre ad una penale nel caso in cui, relativamente ai subappalti, emergessero tentativi di infiltrazione mafiosa;

Negli atti di gara e nel contratto di appalto verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; negli atti di gara sarà, altresì, specificato che tutti i contratti di subappalto ed i subcontratti dovranno recepire tale obbligo, che non è, in ogni caso sostitutivo, dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice potrà determinare la risoluzione del contratto - oltre alle ulteriori conseguenze previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

L' Allegato n.1 al presente Protocollo riporta le dichiarazioni che la stazione appaltante dovrà acquisire da ciascuna impresa, a cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, a valersi quali clausole risolutive espresse.

ART. 2

Informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti e alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

La stazione appaltante, oltre a quanto previsto dal Codice Antimafia, si impegna, ai fini del presente protocollo, ad acquisire preventivamente l'informazione di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, riguardo agli appalti di lavori superiori alla soglia di euro 500.000,00.

Per quanto concerne i subappalti, la stazione appaltante si impegna ad acquisire le informazioni antimafia, riguardo alle commesse superiori alle seguenti soglie:

- lavori: Euro 150.000,00,
- servizi: Euro 100.000,00,
- forniture: Euro 50.000,00.

La Prefettura si impegna a fornire entro i termini di legge le informative richieste.

Le parti possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quello suindicato e di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione.

É competente alle verifiche antimafia ai sensi del presente protocollo la Prefettura di Massa – Carrara a cui verranno indirizzate anche le richieste di informazioni per le ditte ed imprese aventi la propria sede legale nel territorio di un'altra provincia per il successivo inoltro all'Ufficio territorialmente competente.

ART. 3

Modalità per la revoca e risoluzione del contratto



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91-ss del Codice Antimafia emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale, prevista negli atti di gara e in tutti i contratti inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture oggetto del presente protocollo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, l'esibizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di tutte le persone della ditta/impresa stipulante soggette all'accertamento di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, riportata nell'Allegato 3 e che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

ART. 4 **Efficacia del Protocollo di legalità**

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà durata quinquennale.

Il Protocollo si intenderà automaticamente rinnovato se non perverrà almeno tre mesi prima la data di scadenza una richiesta di risoluzione da parte di uno dei contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Carrara, .../07/2016

Il Prefetto

Il Sindaco



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ALLEGATO NR. 1

a) Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e alla stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”

b) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e alla stazione appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”.



Prefettura di Massa e Carrara
Ufficio territoriale del Governo



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ALLEGATO 2

Modello – autocertificazione della comunicazione antimafia

Da compilarsi a cura di tutti i soggetti all'accertamento di cui all'art. 85 del Codice Antimafia

Al Comune di Carrara

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
della società/ditta/impresa _____
carica sociale _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.